Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2023/0438(COD)

13.2.2025

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della cooperazione di polizia nel settore della prevenzione e dell'accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e delle relative indagini, e sul potenziamento del sostegno di Europol alla prevenzione e alla lotta contro tali reati, e che modifica il regolamento (UE) 2016/794
(COM(2023)0754 – C9-0431/2023 – 2023/0438(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Jeroen Lenaers

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....45

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI48

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della cooperazione di polizia nel settore della prevenzione e dell'accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e delle relative indagini, e sul potenziamento del sostegno di Europol alla prevenzione e alla lotta contro tali reati, e che modifica il regolamento (UE) 2016/794
(COM(2023)0754 – C9-0431/2023 – 2023/0438(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0754),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 85, paragrafo 1, l'articolo 87, paragrafo 2, e l'articolo 88, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0431/2023),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la valutazione di bilancio da parte della commissione per i bilanci,

– visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 luglio 2024[1],

– visti gli articoli 60 e 58 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A10-0000/2025),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

[1] GU C, C/2024/6024, 23.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6024/oj.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di	Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO	REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sul rafforzamento della cooperazione di polizia ***nel settore della prevenzione e dell'accertamento del*** traffico di migranti e ***della*** tratta di esseri umani e ***delle relative indagini, e sul potenziamento del sostegno di Europol alla prevenzione e alla lotta*** contro tali reati***, e che modifica il regolamento (UE) 2016/794***	***che modifica il regolamento (UE) 2016/794, per quanto riguarda il potenziamento del sostegno di Europol e il*** rafforzamento della cooperazione di polizia ***per prevenire il*** traffico di migranti e ***la*** tratta di esseri umani e ***per lottare*** contro tali reati

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Per migliorare la sua analisi strategica nella prevenzione e nel contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, è opportuno che il Centro europeo contro il traffico di migranti sia sostenuto, nei suoi compiti strategici, da un quadro di cooperazione composto da personale Europol, con la partecipazione di rappresentanti della Commissione, dei servizi specializzati degli Stati membri, dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Il Centro europeo contro il traffico di migranti dovrebbe organizzare almeno due volte all'anno una riunione delle entità rappresentate al	***soppresso***

suo interno, per garantire un orientamento e un coordinamento efficaci a livello dell'Unione. Le altre strutture interne pertinenti di Europol dovrebbero fornire al Centro tutto il sostegno necessario per consentirgli di svolgere i suoi compiti. Per massimizzare l'efficacia del Centro europeo contro il traffico di migranti, è opportuno che Europol possa invitare a parteciparvi, in particolare, i principali attori della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) e, laddove necessario, altri organismi o agenzie competenti dell'Unione.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Per potenziare il sostegno operativo e tecnico alla prevenzione e al contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, è opportuno che il Centro europeo contro il traffico di migranti si avvalga di rappresentanti dei servizi specializzati degli Stati membri, di Eurojust e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, in modo da garantire un coordinamento e uno scambio di informazioni efficaci, tempestivi e sistematici sulla lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani a livello dell'Unione, rafforzando la cooperazione tra le agenzie nei limiti delle rispettive competenze e con gli Stati membri. A tale scopo è opportuno che siano designati rappresentanti permanenti di Eurojust e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 ter) Per massimizzare l'efficacia del Centro europeo contro il traffico di migranti, è opportuno che Europol possa invitare altri partecipanti per coinvolgerli nello svolgimento delle attività del Centro europeo contro il traffico di migranti. Tali partecipanti possono includere in particolare la Commissione e i principali attori della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT), così come altri organismi o agenzie competenti dell'Unione nei settori di loro competenza. Il Centro europeo contro il traffico di migranti dovrebbe anche essere in grado di cooperare con il servizio europeo per l'azione esterna e con le missioni e operazioni nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, ove opportuno e pertinente, in linea con i rispettivi mandati e competenze e conformemente al mandato di Europol. Europol dovrebbe garantire che il Centro europeo contro il traffico di migranti sia dotato delle risorse adeguate per assolvere alle sue funzioni e che altre strutture interne pertinenti di Europol gli forniscano tutto il sostegno necessario.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 quater) Per garantire che i compiti e la governance del Centro europeo contro il traffico di migranti restino sufficientemente flessibili, al consiglio di amministrazione dovrebbe essere conferito il potere di adottare norme di attuazione, sulla base di una proposta del direttore esecutivo, anche per quanto riguarda i tipi di compiti operativi e strategici da eseguire e le modalità di partecipazione dei rappresentanti e dei partecipanti invitati.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Per potenziare il sostegno operativo e tecnico alla prevenzione e al contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, è opportuno che il Centro europeo contro il traffico di migranti si avvalga per i compiti operativi di ufficiali di collegamento degli Stati membri, di Eurojust e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, in modo da garantire un coordinamento e uno scambio di informazioni efficaci, tempestivi e sistematici sulla lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani a livello dell'Unione, rafforzando la cooperazione tra le agenzie nei limiti delle rispettive competenze e con gli Stati membri. Anche altre strutture interne pertinenti di Europol dovrebbero fornire tutto il sostegno necessario. A tale scopo è opportuno che siano distaccati presso Europol ufficiali di collegamento di	***soppresso***

Eurojust e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in qualità di rappresentanti permanenti. Europol dovrebbe essere in grado di coinvolgere altri organismi o agenzie competenti dell'Unione per attingere, se del caso, alla loro esperienza nei settori di loro competenza.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) Tenuto conto della valutazione prevista in conformità dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis], e al fine di risolvere il problema più vasto dei contenuti illegali online, è opportuno valutare la necessità di ampliare l'ambito di applicazione degli ordini di rimozione affinché includano la dimensione online del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, compresi il favoreggiamento o l'istigazione pubblica online.
	[1bis] Regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 79), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/784/oj).

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) L'impegno attivo degli Stati membri e la condivisione di informazioni con Europol sono fondamentali per un approccio globale e coordinato dell'Unione alla lotta contro il traffico di migranti. Al fine di rafforzare le proprie capacità, gli Stati membri dovrebbero designare servizi specializzati nella lotta contro il traffico di migranti, dotandoli di risorse adeguate per prevenire e combattere il traffico di migranti e garantendo che possano condividere con Europol informazioni sulle indagini penali in modo efficiente ed efficace. Per armonizzare e facilitare la condivisione delle informazioni sul traffico di migranti tra gli Stati membri e Europol, è opportuno che gli Stati membri provvedano affinché i loro servizi designati per la lotta contro il traffico di migranti siano direttamente connessi a SIENA. Ciò è conforme alla direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio. Anche i funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione degli Stati membri distaccati in paesi terzi dovrebbero condividere informazioni con Europol; a tal fine, è opportuno che siano connessi a SIENA in modo da poter effettuare la condivisione delle informazioni in modo efficiente ed efficace.	(13) L'impegno attivo degli Stati membri e la condivisione di informazioni con Europol sono fondamentali per un approccio globale e coordinato dell'Unione alla lotta contro il traffico di migranti. Al fine di rafforzare le proprie capacità, gli Stati membri dovrebbero designare servizi specializzati nella lotta contro il traffico di migranti, dotandoli di risorse adeguate per prevenire e combattere il traffico di migranti e garantendo che possano condividere con Europol informazioni sulle indagini penali in modo efficiente ed efficace. ***Gli Stati membri possono designare a tal fine servizi esistenti.*** Per armonizzare e facilitare la condivisione delle informazioni sul traffico di migranti tra gli Stati membri e Europol, è opportuno che gli Stati membri provvedano affinché i loro servizi designati per la lotta contro il traffico di migranti siano direttamente connessi a SIENA. Ciò è conforme alla direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio. Anche i funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione degli Stati membri distaccati in paesi terzi dovrebbero condividere informazioni con Europol; a tal fine, è opportuno che siano connessi a SIENA in modo da poter effettuare la condivisione delle informazioni in modo efficiente ed efficace.

Or. en

Motivazione

Per chiarire che non è necessario creare strutture aggiuntive se ne esistono già.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Lo scambio, il confronto e l'analisi efficaci ed efficienti dei dati biometrici potenzieranno l'accertamento delle frodi d'identità e la prevenzione e il contrasto della criminalità. Pertanto è opportuno garantire che il trattamento dei dati biometrici sia incluso più chiaramente tra i compiti di Europol a sostegno degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Per prevenire e accertare le forme gravi di criminalità organizzata transfrontaliera e il terrorismo ed effettuare le relative indagini, sono necessari coordinamento e un'azione concertata. Oltre a poter costituire una squadra investigativa comune conformemente alla decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002, gli Stati membri dovrebbero poter istituire una task force operativa per rafforzare la cooperazione nell'attività di contrasto con il sostegno di Europol. Tale meccanismo di coordinamento tra le autorità di polizia e gli altri servizi di contrasto degli Stati membri dovrebbe permettere loro di svolgere, con il sostegno di Europol, attività di intelligence criminale e di indagine congiunte, coordinate e prioritarie, tanto su reti e	(15) Per prevenire e accertare le forme gravi di criminalità organizzata transfrontaliera e il terrorismo ed effettuare le relative indagini, sono necessari coordinamento e un'azione concertata. Oltre a poter costituire una squadra investigativa comune conformemente alla decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002, gli Stati membri dovrebbero poter istituire una task force operativa per rafforzare la cooperazione nell'attività di contrasto con il sostegno di Europol. Tale meccanismo di coordinamento tra le autorità di polizia e gli altri servizi di contrasto degli Stati membri dovrebbe permettere loro di svolgere, con il sostegno di Europol, attività di intelligence criminale e di indagine congiunte, coordinate e prioritarie, tanto su reti e

gruppi criminali quanto su singoli criminali, comprese persone le cui attività criminali rientrano tra le forme di criminalità di competenza di Europol e che costituiscono un rischio elevato per la sicurezza. Per garantire il buon funzionamento e l'efficacia di tale meccanismo, gli Stati membri che istituiscono una task force operativa, vi partecipano o la sostengono dovrebbero essere in grado di rispettare una serie minima di obblighi in termini di partecipazione attiva e tempestiva, ad esempio fornendo a Europol tutte le informazioni pertinenti***, ed*** Europol dovrebbe ***poter*** mettere a disposizione di tali Stati membri il suo supporto analitico, operativo, tecnico, scientifico-forense e finanziario avanzato***.*** È opportuno che i paesi terzi possano partecipare a una task force operativa o sostenerla.	gruppi criminali quanto su singoli criminali, comprese persone le cui attività criminali rientrano tra le forme di criminalità di competenza di Europol e che costituiscono un rischio elevato per la sicurezza. ***È importante garantire che la task force operativa costituisca un meccanismo operativo flessibile ed efficace. Pertanto le norme dettagliate relative alla loro attuazione dovrebbero essere adottate dal consiglio di amministrazione, sulla base di una proposta del direttore esecutivo. Tali task force operative possono avviare specifiche attività di intelligence criminale e di indagine, o indagini finanziarie parallele, conformemente al diritto nazionale e dell'Unione per individuare e sequestrare i proventi di reato.*** Per garantire il buon funzionamento e l'efficacia di tale meccanismo, gli Stati membri che istituiscono una task force operativa, vi partecipano o la sostengono dovrebbero essere in grado di rispettare una serie minima di obblighi in termini di partecipazione attiva e tempestiva, ad esempio fornendo a Europol ***e agli altri Stati membri partecipanti*** tutte le informazioni pertinenti***.*** Europol dovrebbe mettere a disposizione di tali Stati membri il suo supporto analitico, operativo, tecnico, scientifico-forense e finanziario avanzato È opportuno che i paesi terzi possano partecipare a una task force operativa o sostenerla.
	Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) È opportuno che Europol possa inviare personale, compresi gli esperti	(17) È opportuno che Europol possa inviare personale, compresi gli esperti

nazionali distaccati di cui al regolamento (UE) 2016/794, nel territorio di uno Stato membro su richiesta di ***quest'ultimo***, per fornire supporto analitico, operativo, tecnico e scientifico-forense in collegamento e d'intesa con le autorità competenti di tale Stato membro. Il personale dovrebbe essere inviato specialmente nel quadro di indagini complesse, su vasta scala e di alto profilo, anche nel contesto di squadre investigative comuni, se del caso in collegamento con Eurojust, o di task force operative. Tali invii dovrebbero anche contribuire a ulteriori controlli di sicurezza nelle banche dati Europol o nazionali al fine di agevolare un rapido scambio di informazioni per rafforzare i controlli alle frontiere esterne dell'Unione (controlli di sicurezza secondari) o alle squadre di sostegno per la gestione della migrazione in conformità del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio[2]. Europol dovrebbe inoltre avvalersi del personale inviato per sostenere gli Stati membri in relazione a grandi eventi internazionali. È opportuno che Europol possa inviare personale ed esperti nazionali distaccati anche nei paesi terzi con cui coopera sulla base di una decisione di adeguatezza, di un accordo internazionale concluso tra l'Unione e il paese terzo in questione ai sensi dell'articolo 218 TFUE, o di un accordo di cooperazione concluso tra Europol e il paese terzo prima del 1º maggio 2017.

[2] Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/189

nazionali distaccati di cui al regolamento (UE) 2016/794, nel territorio di uno Stato membro ***o di un paese terzo,*** su richiesta di ***tale Stato membro o paese terzo***, per fornire supporto analitico, operativo, tecnico e scientifico-forense in collegamento e d'intesa con le autorità competenti di tale Stato membro ***o paese terzo***. ***Tali invii dovrebbero restare uno strumento flessibile e*** il personale dovrebbe essere inviato specialmente nel quadro di indagini complesse, su vasta scala e di alto profilo, anche nel contesto di squadre investigative comuni, se del caso in collegamento con Eurojust, o di task force operative. Tali invii dovrebbero anche contribuire a ulteriori controlli di sicurezza nelle banche dati Europol o nazionali al fine di agevolare un rapido scambio di informazioni per rafforzare i controlli alle frontiere esterne dell'Unione (controlli di sicurezza secondari) o alle squadre di sostegno per la gestione della migrazione in conformità del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio[2]. Europol dovrebbe inoltre avvalersi del personale inviato per sostenere gli Stati membri in relazione a grandi eventi internazionali. È opportuno che Europol possa inviare personale ed esperti nazionali distaccati anche nei paesi terzi con cui coopera sulla base di una decisione di adeguatezza, di un accordo internazionale concluso tra l'Unione e il paese terzo in questione ai sensi dell'articolo 218 TFUE, o di un accordo di cooperazione concluso tra Europol e il paese terzo prima del 1º maggio 2017.

[2] Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/189

6/oj).	6/oj).
	Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Nel contesto degli invii di personale a fini di sostegno operativo, Europol dovrebbe inoltre costituire una riserva di esperti altamente qualificati degli Stati membri in materia di contrasto, dotati di profili specializzati, che possano essere messi a disposizione immediata di Europol per un impiego operativo al fine di fornire sostegno specializzato. La riserva di esperti dovrebbe comprendere specialisti in analisi criminali, scienze forensi, indagini, lingue e coordinamento. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i loro esperti siano disposti a partecipare, in qualità di esperti nazionali distaccati, all'impiego di Europol a fini di sostegno operativo, su richiesta di tale Agenzia. ***Tale obbligo*** non ***dovrebbe*** applicarsi ai paesi terzi in cui Europol invia personale ed esperti nazionali distaccati a fini di sostegno operativo.	(19) Nel contesto degli invii di personale a fini di sostegno operativo, Europol dovrebbe inoltre costituire una riserva di esperti altamente qualificati degli Stati membri in materia di contrasto, dotati di profili specializzati, che possano essere messi a disposizione immediata di Europol per un impiego operativo al fine di fornire sostegno specializzato. La riserva di esperti dovrebbe comprendere specialisti in analisi criminali, scienze forensi, indagini, lingue e coordinamento. Gli Stati membri dovrebbero ***pertanto*** garantire che i loro esperti siano disposti a partecipare, in qualità di esperti nazionali distaccati, all'impiego di Europol a fini di sostegno operativo, su richiesta di tale Agenzia***, tenendo conto nel contempo delle risorse disponibili delle autorità competenti degli Stati membri***. ***Per ottenere una composizione geograficamente equilibrata e proporzionata della riserva, gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che le proprie autorità competenti dispongano di risorse sufficienti per soddisfare la loro giusta quota di contributi alla riserva, in modo proporzionale alla loro capacità e alle loro esigenze operative. Tali obblighi*** non ***dovrebbero*** applicarsi ai paesi terzi in cui Europol invia personale ed esperti nazionali distaccati a fini di sostegno operativo.
	Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 bis) Nell'ambito dei suoi compiti, Europol dovrebbe essere in grado di sostenere e rafforzare le azioni delle autorità competenti degli Stati membri. Tale sostegno include il coordinamento, l'organizzazione e lo svolgimento di indagini e di azioni operative, l'analisi operativa e altre forme di supporto analitico, scientifico-forense o tecnico. Se richiesto in procedimenti penali nazionali e se consentito dal diritto nazionale, il personale di Europol dovrebbe poter essere chiamato a testimoniare in tali procedimenti, conformemente al protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, così come all'obbligo di segreto e riservatezza imposto al personale di Europol dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea (in appresso "statuto dei funzionari") e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (in appresso "regime applicabile agli altri agenti") di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio [1bis]***.***
	[1bis] GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/259(1)/oj

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 ter) Europol è soggetto alle norme generali sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale applicabile alle istituzioni, alle agenzie e agli organismi dell'Unione. Europol dovrebbe essere soggetto anche alla responsabilità per il trattamento illecito o non corretto dei dati.

Or. en

Motivazione

Armonizzare le norme applicabili in materia di responsabilità con le altre agenzie dell'UE, come ad esempio Eurojust.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 19 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 quater) Richiamando il considerando 59 del regolamento 2016/794, il principio di rotazione dovrebbe essere codificato in termini di una durata massima fissa del contratto di dieci anni per il mandato complessivo presso Europol, indipendentemente dal numero di contratti stipulati per i posti dell'organigramma che possono essere coperti soltanto da personale delle autorità competenti degli Stati membri. Tale codificazione garantirà la sicurezza sociale al personale in questione consentendo loro di ottenere il diritto a una pensione minima come conseguenza del servizio prestato presso Europol e faciliterà la reintegrazione di tali membri del personale nel servizio a livello nazionale. Le corrispondenti modalità transitorie permetteranno di estendere i contratti del personale al nono anno di

	servizio presso Europol che sono stati conclusi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento fino alla durata massima fissa di dieci anni.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) [A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.]	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Soppressione connessa all'intenzione dell'Irlanda di partecipare al presente regolamento.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) [Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio[3], il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere in data ***[…]***[4].	(24) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio[3], il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere in data ***23 gennaio***

	2024[4].
[3] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).	[3] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
[4] ***GU C …***	[4] ***Parere 4/2024 del Garante europeo della protezione dei dati, https://www.edps.europa.eu/system/files/2024-01/2023-1247_d0187_opinion_en.pdf.***

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Capo I

Testo della Commissione	*Emendamento*
Capo I	***soppresso***
DISPOSIZIONI GENERALI	
Articolo 1	
Oggetto e ambito di applicazione	
Il presente regolamento stabilisce norme volte a rafforzare la cooperazione di polizia e il sostegno dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) nella prevenzione e nel contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani mediante:	
a) l'istituzione di un Centro europeo contro il traffico di migranti nell'ambito di Europol e di un quadro di governance per regolamentarne e sostenerne le	

attività;

b) rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri, Europol e le altre agenzie dell'Unione;

c) l'intensificazione dello scambio di informazioni tra gli Stati membri e con Europol;

d) la fornitura a Europol degli strumenti necessari per sostenere e rafforzare le azioni delle autorità competenti degli Stati membri e la loro cooperazione nella prevenzione e nella lotta contro i reati che rientrano nell'ambito degli obiettivi di Europol;

e) il rafforzamento della cooperazione tra Europol e i paesi terzi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(1) "traffico di migranti": qualsiasi attività di cui agli articoli 3, 5 e 4 della direttiva [XXX] [che stabilisce regole minime per la prevenzione e il contrasto del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione e che sostituisce la direttiva 2002/90/CE del Consiglio e la decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio][5] ;

(2) "tratta di esseri umani": qualsiasi attività di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[6] ;

(3) "autorità competenti": le autorità competenti degli Stati membri di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/794;

(4) "funzionario di collegamento incaricato dell'immigrazione": un funzionario di collegamento inviato in un paese terzo dalle autorità competenti di uno Stato membro, conformemente al diritto nazionale, per occuparsi di questioni connesse all'immigrazione,

anche quando tali questioni costituiscono solo una parte delle sue funzioni.

[5] [Titolo e riferimento della pubblicazione]

[6] Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/36/oj).

Or. en

Motivazione

Soppressione del regolamento autonomo. Alcune disposizioni sono riproposte come emendamenti al regolamento esistente su Europol.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 3	***soppresso***
Centro europeo contro il traffico di migranti	
È istituito nell'ambito di Europol il Centro europeo contro il traffico di migranti quale centro specializzato dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) 2016/794. Esso sostiene gli Stati membri nella prevenzione e nel contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e svolge i compiti di cui agli articoli 5 e 6.	

Or. en

Motivazione

Soppressione del regolamento autonomo. Alcune disposizioni sono riproposte come emendamenti al regolamento esistente su Europol.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Soppressione del regolamento autonomo. Alcune disposizioni sono riproposte come emendamenti al regolamento esistente su Europol.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Soppressione del regolamento autonomo. Alcune disposizioni sono riproposte come emendamenti al regolamento esistente su Europol.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Soppressione del regolamento autonomo. Alcune disposizioni sono riproposte come emendamenti al regolamento esistente su Europol.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 7	***soppresso***
Servizi nazionali specializzati nella prevenzione e nel contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani	
1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento ciascuno Stato membro designa in seno alle proprie autorità competenti, conformemente al diritto nazionale, uno o più servizi specializzati nella prevenzione e nel contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, anche mediante indagini penali. Immediatamente dopo tale designazione, ciascuno Stato membro ne informa la Commissione.	
2. Ciascuno Stato membro provvede affinché i suoi servizi specializzati designati a norma del paragrafo 1 raccolgano tutte le informazioni pertinenti sulle indagini penali relative al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani, e risultanti da tali indagini, e le comunichino quanto prima possibile a Europol e agli altri Stati membri conformemente all'articolo 8.	
3. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento ciascuno	

Stato membro connette direttamente i suoi servizi specializzati designati a norma del paragrafo 1 all'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA) di Europol di cui all'articolo 2, lettera w), del regolamento (UE) 2016/794. Immediatamente dopo tale connessione, ciascuno Stato membro ne informa la Commissione.

4. Ciascuno Stato membro dota i propri servizi specializzati designati a norma del paragrafo 1 di risorse adeguate affinché possano prevenire e combattere efficacemente il traffico di migranti e la tratta di esseri umani e raccogliere e condividere in modo efficace ed efficiente le informazioni di cui al paragrafo 2.

5. Ciascuno Stato membro mette a disposizione un numero adeguato di membri del personale dei servizi specializzati designati a norma del paragrafo 1 per la riserva di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/794, in modo che tali membri del personale possano partecipare in qualità di esperti nazionali distaccati all'impiego di Europol a fini di sostegno operativo.

Or. en

Motivazione

Soppressione del regolamento autonomo. Alcune disposizioni sono riproposte come emendamenti al regolamento esistente su Europol.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 8	***soppresso***
Trasmissione di informazioni a Europol e agli Stati membri sui reati relativi al	

traffico di migranti e alla tratta di esseri umani

1. Ciascuno Stato membro trasmette a Europol, conformemente al regolamento (UE) 2016/794, le informazioni sui reati relativi al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani detenute dalle proprie autorità competenti.

2. Ciascuno Stato membro trasmette a Europol le informazioni di cui al paragrafo 1 in modo tempestivo.

3. Ciascuno Stato membro trasmette agli altri Stati membri e contemporaneamente a Europol le informazioni sui reati relativi al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani detenute dalle proprie autorità competenti qualora vi siano motivi obiettivi per ritenere che tali informazioni possano essere utili agli altri Stati membri ai fini della prevenzione e dell'individuazione di detti reati o delle relative indagini in tali Stati membri.

4. Ciascuno Stato membro si avvale di SIENA per trasmettere agli altri Stati membri e a Europol le informazioni di cui al paragrafo 3, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2016/794.

5. Ciascuno Stato membro provvede affinché i propri funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione siano connessi a SIENA. Se un funzionario di collegamento incaricato dell'immigrazione non può connettersi a SIENA per imprescindibili motivi tecnici relativi alla situazione nel paese terzo in cui è inviato, tale funzionario trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 a un'autorità nazionale competente attraverso altri canali sicuri. Detta autorità competente trasmette le informazioni a Europol, direttamente o tramite l'unità nazionale Europol,

avvalendosi di SIENA.

Or. en

Motivazione

Soppressione del regolamento autonomo. Alcune disposizioni sono riproposte come emendamenti al regolamento esistente su Europol.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 1
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 2 – lettera y

Testo della Commissione	*Emendamento*
y) "impiego di Europol a fini di sostegno operativo": invio di personale Europol o esperti nazionali distaccati nel territorio di uno Stato membro su richiesta di ***quest'ultimo***, per fornire supporto analitico, operativo, tecnico e scientifico-forense in collegamento e d'intesa con le autorità competenti di tale Stato membro***."***;	y) "impiego di Europol a fini di sostegno operativo": invio di personale Europol o esperti nazionali distaccati nel territorio di uno Stato membro ***o di un paese terzo,*** su richiesta di ***tale Stato membro o paese terzo o su proposta del direttore esecutivo***, per fornire supporto analitico, operativo, tecnico e scientifico-forense in collegamento e d'intesa con le autorità competenti di tale Stato membro;

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 1
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 2 – lettera y bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	y bis) "funzionario di collegamento incaricato dell'immigrazione": un funzionario di collegamento inviato in un paese terzo dalle autorità competenti di uno Stato membro, conformemente al

	diritto nazionale, per occuparsi di questioni connesse all'immigrazione, anche quando tali questioni costituiscono solo una parte delle sue funzioni.";

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 2 – lettera a – lettera iii
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione	*Emendamento*
l) sviluppare i centri specializzati dell'Unione per la lotta a forme specifiche di criminalità rientranti nell'ambito degli obiettivi di Europol, fra cui il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica e, conformemente ***al regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio* [regolamento sulla lotta contro il traffico di migranti]***, il Centro europeo contro il traffico di migranti;	l) sviluppare i centri specializzati dell'Unione per la lotta a forme specifiche di criminalità rientranti nell'ambito degli obiettivi di Europol, fra cui il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica e, conformemente ***all'articolo 16 bis***, il Centro europeo contro il traffico di migranti;

Or. en

Motivazione

Conseguenza della soppressione del regolamento autonomo e dell'aggiunta dell'articolo 16 bis.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 2 – lettera a – lettera iv bis (nuova)
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera y bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iv bis) è inserita la lettera seguente:

	"y bis) cooperare con le autorità competenti degli Stati membri, anche mediante l'istituzione di reti informali, per contrastare la dimensione online del traffico di migranti e della tratta di essere umani, compresi il favoreggiamento o l'istigazione pubblica online;";

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 2 – lettera a – lettera v
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera z bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
"z bis) sostenere gli Stati membri nel trattamento efficace ed efficiente dei dati biometrici**.**";	"z bis) sostenere gli Stati membri***, anche mediante lo sviluppo di strumenti avanzati,*** nel trattamento efficace ed efficiente dei dati biometrici***, tra cui i dati dattiloscopici, le immagini facciali e i profili DNA;***";

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri che costituiscono una task force operativa garantiscono la coerenza e le sinergie con il quadro della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT).	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Soppressione volta a evitare un'eccessiva regolamentazione e a garantire una maggiore flessibilità delle task force operative. Si propone di lasciare un margine maggiore al consiglio di amministrazione, sulla base di una proposta del direttore esecutivo, per decidere i dettagli dell'attuazione delle task force operative (paragrafo 8).

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri che costituiscono una task force operativa possono decidere di invitare altri Stati membri, paesi terzi e altri partner di cui all'articolo 23 a parteciparvi o a sostenerla. La partecipazione di paesi terzi e di altri partner alla task force operativa si svolge in conformità del presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Soppressione volta a evitare un'eccessiva regolamentazione e a garantire una maggiore flessibilità delle task force operative. Si propone di lasciare un margine maggiore al consiglio di amministrazione, sulla base di una proposta del direttore esecutivo, per decidere i dettagli dell'attuazione delle task force operative (paragrafo 8).

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Per sostenere l'attuazione di una task force operativa, Europol mette a disposizione il supporto analitico,	5. Per sostenere l'attuazione di una task force operativa, Europol mette a disposizione il supporto analitico,

operativo, tecnico, scientifico-forense e finanziario previsto dal presente regolamento, conformemente al paragrafo ***2***.

operativo, tecnico, scientifico-forense e finanziario previsto dal presente regolamento, conformemente al paragrafo ***1***.

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Ciascuno Stato membro che costituisce una task force operativa, vi partecipa o la sostiene***,*** provvede ***a quanto segue***, conformemente alla pianificazione, al coordinamento e all'attuazione di cui al paragrafo ***2:***	6. Ciascuno Stato membro che costituisce una task force operativa, vi partecipa o la sostiene provvede, conformemente alla pianificazione, al coordinamento e all'attuazione di cui al paragrafo ***1, a collaborare con Europol e con gli altri Stati membri partecipanti nella misura necessaria allo svolgimento dei compiti della task force operativa, in particolare fornendo e condividendo tutte le informazioni pertinenti.***
a) fornire senza ritardo tutte le informazioni pertinenti a Europol e agli altri Stati membri che costituiscono la task force operativa, vi partecipano o la sostengono, utilizzando SIENA e, se del caso, rendere direttamente accessibili le informazioni conformemente all'articolo 20, paragrafo 2 bis;	
b) avvalersi del supporto analitico, operativo, tecnico, scientifico-forense e finanziario di Europol;	
c) avviare specifiche attività di intelligence criminale e di indagine conformemente al diritto nazionale ove necessario per contrastare il reato su cui verte la task force operativa;	
d) avviare indagini finanziarie parallele conformemente al diritto	

nazionale e dell'Unione per individuare e sequestrare i proventi di reato;

e) avvalersi dei propri ufficiali di collegamento distaccati in paesi terzi in cui si svolgono indagini penali nell'ambito della task force operativa per rafforzare la cooperazione e la condivisione delle informazioni e fornire a Europol le informazioni ottenute, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale.

Or. en

Motivazione

Soppressione volta a evitare un'eccessiva regolamentazione e a garantire una maggiore flessibilità delle task force operative. Si propone di lasciare un margine maggiore al consiglio di amministrazione, sulla base di una proposta del direttore esecutivo, per decidere i dettagli dell'attuazione delle task force operative (paragrafo 8).

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 bis – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Il consiglio di amministrazione adotta norme di attuazione per l'istituzione e l'attuazione di task force operative.	8. ***Su proposta del direttore esecutivo,*** il consiglio di amministrazione adotta norme di attuazione per l'istituzione e l'attuazione di task force operative ***e la partecipazione alle stesse***. ***La partecipazione di paesi terzi e di altri partner alle task force operative si svolge in conformità del presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3

Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Uno Stato membro può chiedere, conformemente al proprio diritto nazionale, l'impiego di Europol a fini di sostegno operativo sul suo territorio per avvalersi del supporto analitico, operativo, tecnico, scientifico-forense e finanziario di Europol allo scopo di prevenire e combattere le forme di criminalità rientranti nell'ambito negli obiettivi di Europol.	1. Uno Stato membro può chiedere, conformemente al proprio diritto nazionale, l'impiego di Europol a fini di sostegno operativo sul suo territorio per avvalersi del supporto analitico, operativo, tecnico, scientifico-forense e finanziario di Europol allo scopo di prevenire e combattere le forme di criminalità rientranti nell'ambito negli obiettivi di Europol. ***Il direttore esecutivo valuta tutte le richieste e può accettare o rifiutare l'impiego, tenendo conto delle esigenze operative, della valutazione dei rischi e delle risorse disponibili.***

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'impiego di Europol a fini di sostegno operativo avviene nel contesto di indagini complesse e su vasta scala che richiedono il suo supporto, anche nell'ambito di squadre investigative comuni o task force operative, o a sostegno delle verifiche nelle banche dati pertinenti al fine di rafforzare i controlli alle frontiere esterne dell'Unione, o nell'ambito di squadre di sostegno per la gestione della migrazione conformemente al regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, o per sostenere gli Stati membri in relazione a grandi eventi internazionali.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Soppressione volta a evitare un'eccessiva regolamentazione e a garantire una maggiore flessibilità dell'impiego di Europol. Si propone di lasciare un margine maggiore al consiglio di amministrazione, sulla base di una proposta del direttore esecutivo, per decidere i dettagli dell'impiego di Europol (paragrafo 9).

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il direttore esecutivo valuta la richiesta presentata da uno Stato membro conformemente al paragrafo 1 e può approvare l'impiego di Europol a fini di sostegno operativo per un periodo di tempo limitato che può essere rinnovato, tenendo conto delle esigenze operative e delle risorse disponibili. La decisione del direttore esecutivo si basa su una valutazione del rischio.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Soppressione volta a evitare un'eccessiva regolamentazione e a garantire una maggiore flessibilità dell'impiego di Europol. Si propone di lasciare al consiglio di amministrazione un maggior margine di manovra per definire, sulla base di una proposta del direttore esecutivo, i dettagli relativi all'impiego di Europol (paragrafo 9).

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 ter – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In casi eccezionali di urgenza che richiedono un impiego immediato di Europol a fini di sostegno operativo nel territorio di uno Stato membro, lo Stato membro e il direttore esecutivo provvedono affinché le misure di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 abbiano luogo entro un periodo di 72 ore.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Soppressione volta a evitare un'eccessiva regolamentazione e a garantire una maggiore flessibilità dell'impiego di Europol. Si propone di lasciare un margine maggiore al consiglio di amministrazione, sulla base di una proposta del direttore esecutivo, per decidere i dettagli dell'impiego di Europol (paragrafo 9).

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 ter – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Europol costituisce una riserva di esperti degli Stati membri a cui ricorrere per l'impiego di Europol a fini di sostegno operativo. La riserva è costituita da un gruppo di esperti che lavorano nei rispettivi Stati membri e possono essere messi immediatamente a disposizione di Europol a tale scopo. Gli Stati membri garantiscono che i loro esperti siano disposti a partecipare, in qualità di esperti nazionali distaccati, all'impiego di Europol a fini di sostegno operativo su richiesta di Europol.	6. Europol costituisce una riserva ***obbligatoria*** di esperti degli Stati membri a cui ricorrere per l'impiego di Europol a fini di sostegno operativo. La riserva è costituita da un gruppo di esperti che lavorano nei rispettivi Stati membri e possono essere messi immediatamente a disposizione di Europol a tale scopo. Gli Stati membri garantiscono che i loro esperti siano disposti a partecipare, in qualità di esperti nazionali distaccati, all'impiego di Europol a fini di sostegno operativo su richiesta di Europol***, conformemente al principio di equa ripartizione delle responsabilità, garantendo che ciascuno Stato membro contribuisca equamente e mantenga al***

contempo le risorse necessarie per adempiere alle proprie responsabilità nazionali. Nella misura più ampia possibile, la composizione della riserva è geograficamente equilibrata e proporzionata alle capacità di ciascuno Stato membro.

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 5 ter – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Il consiglio di amministrazione adotta norme di attuazione per la preparazione e l'attuazione dell'impiego di Europol a fini di sostegno operativo, anche per quanto riguarda il numero e i profili degli esperti da includere nella riserva e le eventuali modifiche successive.	9. ***Su proposta del direttore esecutivo,*** il consiglio di amministrazione adotta norme di attuazione per la preparazione e l'attuazione dell'impiego di Europol a fini di sostegno operativo, anche per quanto riguarda il numero e i profili degli esperti da includere nella riserva e le eventuali modifiche successive.

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) è inserito il seguente articolo:
	"Articolo 8 bis
	Servizi nazionali specializzati nella prevenzione e nel contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani

1. Entro il... [un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento] ciascuno Stato membro designa in seno alle proprie autorità competenti, conformemente al diritto nazionale, uno o più servizi specializzati nella prevenzione e nel contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, anche mediante indagini penali, e ne informa immediatamente la Commissione.

2. Ciascuno Stato membro provvede affinché i suoi servizi specializzati designati a norma del paragrafo 1 raccolgano tutte le informazioni pertinenti sulle indagini penali relative al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani, e risultanti da tali indagini, e le comunichino quanto prima possibile a Europol e agli altri Stati membri mediante la rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA) di Europol.

3. Ciascuno Stato membro provvede affinché i propri funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione siano connessi a SIENA e cooperino, per quanto possibile e conformemente al diritto nazionale, con i servizi specializzati designati a norma del paragrafo 1 e con Europol nella prevenzione e nel contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani."

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 3 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/794
Sezione 2 bis (nuova) – Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 ter) è inserita la seguente sezione:
	"Sezione 2 bis

Centro europeo contro il traffico di migranti

Articolo 16 bis

Compiti e composizione del Centro europeo contro il traffico di migranti

1. Il Centro europeo contro il traffico di migranti è istituito nell'ambito di Europol quale centro specializzato dell'Unione. Esso sostiene gli Stati membri nella prevenzione e nel contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani svolgendo i compiti operativi e strategici. Tra questi figurano il coordinamento, l'organizzazione e lo svolgimento di indagini e azioni operative e il sostegno alle attività di scambio di informazioni, operazioni e indagini transfrontaliere degli Stati membri, nonché alle squadre investigative comuni e alle task force operative. Figurano altresì il monitoraggio del traffico di migranti e della tratta di esseri umani nell'Unione e nei paesi terzi e l'individuazione dei casi di traffico di migranti e tratta di esseri umani che potrebbero richiedere la cooperazione con paesi terzi, anche attraverso lo scambio di dati personali. Il Centro europeo contro il traffico di migranti elabora inoltre analisi strategiche e valutazioni delle minacce relative al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani, nonché una relazione annuale che individui le principali priorità operative e le eventuali azioni correlate a livello di Unione.

2. Europol dota il Centro europeo contro il traffico di migranti di risorse adeguate per assolvere alle sue funzioni.

3. Il Centro europeo contro il traffico di migranti è composto da personale di Europol e rappresentanti delle entità seguenti:

a) un rappresentante di ciascuno Stato membro nominato da un servizio nazionale specializzato, in seno alle autorità competenti, incaricato di

prevenire e combattere il traffico di migranti e la tratta di esseri umani di cui all'articolo 8 bis;

b) un rappresentante permanente di Eurojust;

c) un rappresentante permanente dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera;

Europol può invitare altri partecipanti per coinvolgerli nello svolgimento delle attività del Centro europeo contro il traffico di migranti.

4. Su proposta del direttore esecutivo, previa consultazione delle entità elencate al paragrafo 3, lettere a), b) e c), il consiglio di amministrazione adotta le norme di attuazione per il Centro europeo contro il traffico di migranti, anche per quanto riguarda i tipi di compiti operativi e strategici da svolgere e la partecipazione dei rappresentanti e dei partecipanti invitati di cui al paragrafo 3. Gli organismi o le agenzie dell'Unione, compresi quelli di cui al paragrafo 3, che partecipano alle attività del Centro europeo contro il traffico di migranti lo fanno nel rispetto dei rispettivi quadri giuridici."

Or. en

Motivazione

Propone di istituire il Centro europeo contro il traffico di migranti nel quadro del regolamento Europol. Si propone di lasciare un margine maggiore al consiglio di amministrazione, sulla base di una proposta del direttore esecutivo, per decidere in merito ai compiti dettagliati del Centro e al coinvolgimento di altri enti (paragrafo 4).

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 49 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) all'articolo 49 è aggiunto il paragrafo seguente:
	"5 bis. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere un risarcimento a norma dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2018/1725 e dell'articolo 56 della direttiva (UE) 2016/680."

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 4 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 50

Testo in vigore	*Emendamento*
	(4 ter) L'articolo 50 è sostituito dal seguente:
Articolo 50	***"Articolo 50***
Responsabilità ***per trattamento non corretto dei*** dati ***personali e diritto al risarcimento***	Responsabilità ***in caso di trattamento di*** dati ***non autorizzato o scorretto***
1. ***La persona fisica che subisca un danno cagionato da un trattamento illecito dei dati ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno da*** Europol***,*** conformemente all'articolo 340 TFEU***, o dallo Stato membro in cui si è verificato il fatto generatore del danno, conformemente al diritto nazionale. L'azione contro Europol è proposta dalle persone fisiche dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, mentre quella contro lo Stato membro è da esse proposta dinanzi all'autorità giurisdizionale competente di tale Stato membro***.	1. Europol ***è responsabile dei danni cagionati da un proprio trattamento non autorizzato o scorretto dei dati*** conformemente all'articolo 340 TFUE.

2. Qualsiasi controversia tra Europol e uno Stato membro in merito alla responsabilità finale del risarcimento corrisposto a una persona fisica ai sensi del paragrafo 1 è sottoposta al consiglio di amministrazione, che decide deliberando a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, fatto salvo il diritto di impugnare tale decisione ai sensi dell'articolo 263 TFUE.	***2. Le denunce nei confronti di Europol per motivi inerenti la responsabilità di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono presentate dinanzi alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 268 TFUE.***
	3. Ogni Stato membro è responsabile dei danni cagionati da un proprio trattamento non autorizzato o scorretto dei dati comunicati a Europol, conformemente al diritto nazionale."

Or. en

Motivazione

Armonizza il regime di responsabilità e risarcimento applicabile con altre agenzie (cfr. articolo 46 del regolamento Eurojust).

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 4 quater (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 53

Testo in vigore	*Emendamento*
	(4 ter) L'articolo 53 è sostituito dal seguente:
Articolo 53	"Articolo 53
Disposizioni generali	Disposizioni generali
1. Al personale dell'agenzia Europol***, escluso quello che al 1o maggio 2017 è assunto con un contratto concluso dall'ufficio Europol istituito dalla convenzione Europol,*** si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione per l'applicazione di detto	1. Al personale dell'agenzia Europol si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione per l'applicazione di detto statuto e di detto regime.

statuto e di detto regime ***fatto salvo l'articolo 73, paragrafo 4, del presente regolamento. I suddetti contratti continuano ad essere disciplinati dall'atto del Consiglio del 3 dicembre 1998.***	
2. Il personale Europol è costituito da personale temporaneo ***e/***o contrattuale. Il consiglio di amministrazione è informato annualmente dei contratti a tempo indeterminato stipulati dal direttore esecutivo. Il consiglio di amministrazione decide quali posti temporanei previsti nella tabella dell'organico possono essere coperti solo da personale delle autorità competenti degli Stati membri. Il personale assunto per occupare tali posti è costituito da agenti temporanei ai quali possono essere accordati solo contratti a tempo determinato, rinnovabili una volta sola per un periodo ***determinato***.	2. Il personale Europol è costituito da personale temporaneo o contrattuale. Il consiglio di amministrazione è informato annualmente dei contratti a tempo indeterminato stipulati dal direttore esecutivo. Il consiglio di amministrazione decide quali posti temporanei previsti nella tabella dell'organico possono essere coperti solo da personale delle autorità competenti degli Stati membri. Il personale assunto per occupare tali posti è costituito da agenti temporanei ai quali possono essere accordati solo contratti a tempo determinato, rinnovabili una volta sola per un periodo ***massimo complessivo di dieci anni***".

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 4 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 54 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 quinquies) all'articolo 54, paragrafo 3, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
3. La durata del mandato del direttore esecutivo è di ***quattro*** anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione effettua, in associazione con il consiglio di amministrazione, una valutazione che tiene conto:	"3. La durata del mandato del direttore esecutivo è di ***cinque*** anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione effettua, in associazione con il consiglio di amministrazione, una valutazione che tiene conto:"

Or. en

Motivazione

Propone di armonizzare il mandato della direzione esecutiva con quello di altre agenzie GAI quali Frontex, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) ed eu-LISA.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 4 sexies (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 54 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 sexies) all'articolo 54, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
4. Il Consiglio, agendo su proposta del consiglio di amministrazione, che tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, può prorogare il mandato del direttore esecutivo una volta sola e per non più di ***quattro*** anni.	"4. Il Consiglio, agendo su proposta del consiglio di amministrazione, che tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, può prorogare il mandato del direttore esecutivo una volta sola e per non più di ***cinque*** anni.

Or. en

Motivazione

Propone di armonizzare il mandato della direzione esecutiva con quello di altre agenzie GAI quali Frontex, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) ed eu-LISA.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 4 septies (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 63 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 septies) è inserito il seguente articolo 63 bis:
	"Articolo 63 bis
	Testimonianza del personale Europol
	Il direttore esecutivo decide in merito

all'autorizzazione del personale Europol a deporre in qualità di testimone dinanzi a un tribunale di uno Stato membro. L'autorizzazione a testimoniare non è indebitamente negata e, a seconda delle circostanze, il direttore esecutivo può definire le condizioni per la testimonianza, conformemente al diritto nazionale. Tali disposizioni si applicano anche al personale precedentemente impiegato da Europol".

Or. en

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 4 octies (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 74 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 octies) è inserito l'articolo 74 quater seguente:
	"Articolo 74 quater
	Disposizioni transitorie relative alla durata del servizio del direttore esecutivo, dei vicedirettori e del personale
	1. Il primo o il secondo mandato del direttore esecutivo, nominato a norma dell'articolo 54 del presente regolamento e il cui mandato scade dopo... [l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo], è automaticamente prorogato per consentire il periodo massimo di dieci anni di servizio. Tale proroga non costituisce un rinnovo contrattuale ai sensi dell'articolo 8 del regime applicabile agli altri agenti.
	2. Qualora non intenda accettare la proroga automatica di cui al paragrafo 1, il direttore esecutivo può mantenere il mandato in corso.

3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano ai vicedirettori esecutivi nominati a norma dell'articolo 55 del presente regolamento, il cui mandato termina dopo... [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

4. Il contratto di un agente temporaneo previsto nella tabella dell'organico che è in servizio al [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] è automaticamente prorogato fino al periodo massimo di dieci anni, a condizione che:

a) l'agente temporaneo sia stato assunto per occupare un posto che può essere coperto soltanto da personale delle autorità competenti degli Stati membri conformemente all'articolo 53, paragrafo 2, del presente regolamento;

b) il contratto sia già stato rinnovato una volta e stia giungendo alla scadenza del periodo massimo di nove anni di servizio.

Tale proroga automatica non costituisce un rinnovo contrattuale ai sensi dell'articolo 8 del regime applicabile agli altri agenti. L'agente che non accetti la proroga automatica di cui al primo paragrafo può mantenere il rapporto contrattuale preesistente con Europol a norma dell'articolo 53."

Or. en

Motivazione

Consentire al personale dell'agenzia e alla direzione esecutiva già in servizio al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento modificativo di beneficiare delle nuove norme.

MOTIVAZIONE

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/794 per quanto riguarda il potenziamento del sostegno di Europol e il rafforzamento della cooperazione di polizia per prevenire il traffico di migranti e la tratta di esseri umani e per lottare contro tali reati

Oltre il 90 % delle persone che entrano irregolarmente nell'UE si affida ai trafficanti per agevolare in tutto o in parte il loro viaggio. Questi trafficanti sono criminali senza scrupoli, che vedono nella vita umana soltanto un'opportunità di profitto. Il loro cinico modello commerciale sfrutta le persone vulnerabili, mettendo spesso a repentaglio la loro vita con viaggi pericolosi e sottoponendole a violenze e abusi. Dopo aver facilitato l'attraversamento delle frontiere esterne dell'UE, le reti criminali continuano la loro attività facilitando i movimenti secondari non autorizzati all'interno dell'UE. Le reti di trafficanti si adattano rapidamente agli sviluppi esterni, riorientando le risorse con flessibilità e scegliendo nuove rotte, tecnologie e modus operandi. Dalle indagini è emerso che i trafficanti di migranti spesso utilizzano le infrastrutture esistenti di attività criminali parallele, come il traffico di droga e armi o la tratta di esseri umani, in combinazione con l'abuso di strumenti giuridici e di strutture d'impresa.

Queste reti criminali generano entrate impressionanti, stimate tra i 4,7 e i 6 miliardi di EUR all'anno. Pertanto, tutte le autorità degli Stati membri, le agenzie dell'UE e i principali attori, come le imprese di viaggio e di trasporto e le organizzazioni della società civile, hanno il dovere giuridico e la responsabilità morale di compiere ogni sforzo per prevenire il traffico di migranti.

L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) svolge un ruolo essenziale nel coordinare tali sforzi, come sottolineato dalla presidente della Commissione europea von der Leyen, la quale ha affermato che la polizia dovrebbe essere in grado di lavorare in tutta Europa senza frontiere. La Commissione ha inoltre proposto di raddoppiare il personale di Europol e di rafforzarne il mandato affinché diventi un'agenzia di polizia realmente operativa. Nell'ambito della revisione del pacchetto sul favoreggiamento, la *proposta di regolamento relativo al rafforzamento della cooperazione di polizia nel settore della prevenzione e dell'accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e delle relative indagini e al potenziamento del sostegno di Europol volto a prevenire e combattere tale reato, e che modifica il regolamento (UE) 2016/79*, rappresenta un importante passo avanti verso il conseguimento di tali obiettivi e la lotta sistematica al reato di traffico di migranti sia all'interno dell'UE che da paesi terzi. Secondo le stime della Commissione, sarebbero complessivamente necessari una dotazione aggiuntiva di 50 milioni di EUR e 50 posti supplementari per l'intero periodo dell'attuale quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Il regolamento in oggetto sbloccherà questi fondi aggiuntivi tanto necessari e creerà i posti supplementari affinché Europol possa svolgere in modo completo ed efficace i nuovi compiti strategici e operativi che gli sono stati assegnati, nonché il suo mandato rivisto.

Tra gli aspetti chiave del presente progetto di relazione volti a migliorare l'effettiva attuazione della proposta legislativa vi sono i seguenti punti:

– La relazione mira a semplificare e chiarire la struttura della proposta della Commissione, eliminando il regolamento autonomo e integrando alcune delle sue disposizioni sotto forma di emendamenti all'attuale regolamento Europol. Ciò riduce la complessità

giuridica, migliora la leggibilità e garantisce che la governance dell'agenzia sia gestita da un unico regolamento dell'UE.

– Per sua natura, il traffico di migranti ha una dimensione transfrontaliera. Pertanto, lo smantellamento delle reti di trafficanti richiede una condivisione dei dati e una cooperazione transfrontaliera più efficienti ed efficaci tra gli Stati membri, le agenzie dell'UE e i paesi terzi. Il presente progetto di relazione approva le proposte della Commissione volte a rafforzare la responsabilità degli Stati membri in materia di condivisione dei dati a tale riguardo.

– Al fine di rafforzare la cooperazione di polizia nel settore della prevenzione e dell'accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e delle relative indagini, Europol dispone di un pacchetto completo di strumenti. Il presente progetto di relazione sostiene la proposta della Commissione di codificare tali strumenti e strutture a fini di chiarezza giuridica e di fornire orientamenti generali, mantenendo nel contempo la flessibilità necessaria per adattarsi all'evoluzione delle circostanze, lasciando al consiglio di amministrazione di Europol un margine sufficiente per decidere in merito ai dettagli del funzionamento di tali strumenti e strutture. Per rafforzare il ruolo del direttore esecutivo di Europol, si propone inoltre che tali norme di attuazione si basino sulla proposta del direttore esecutivo. Gli strumenti e le strutture previsti sono i seguenti:

 Il Centro europeo contro il traffico di migranti è istituito nell'ambito di Europol quale centro specializzato dell'Unione. Esso sostiene gli Stati membri nella prevenzione e nel contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani svolgendo i compiti operativi e strategici. Il Centro è composto da rappresentanti dei servizi nazionali specializzati incaricati di prevenire e combattere il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. Esso è inoltre composto da rappresentanti permanenti di Frontex ed Eurojust. Si propone di lasciare alle Agenzie stesse la facoltà di decidere se ricollocare questi rappresentanti nell'interesse dei loro compiti.

 Nel contesto degli invii di personale a fini di sostegno operativo, Europol deve inoltre costituire una riserva obbligatoria di esperti altamente qualificati degli Stati membri in materia di contrasto, dotati di profili specializzati, che possano essere messi a disposizione immediata di Europol per un impiego operativo al fine di fornire sostegno specializzato, proporzionalmente alle capacità e alle esigenze operative degli Stati membri.

 Gli Stati membri dovrebbero poter istituire task force operative per rafforzare la cooperazione nell'attività di contrasto con il sostegno di Europol. Anche il direttore esecutivo deve avere la prerogativa di proporre task force operative agli Stati membri.

 Gli Stati membri designano servizi specializzati nella prevenzione e nel contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani. Tali servizi condividono quanto prima con Europol e con gli altri Stati membri tutte le informazioni pertinenti risultanti dalle indagini penali. Non è necessario creare strutture aggiuntive se ne esistono già.

Il relatore sostiene l'intenzione della Commissione di includere il trattamento dei dati biometrici tra i compiti dell'agenzia e propone di rafforzarle tale approccio. Considerando il ruolo svolto dai servizi online nel favoreggiamento e nell'istigazione del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, si propone inoltre di chiarire il sostegno di Europol alla lotta alla dimensione online di tali attività criminali.

– Affinché Europol possa svolgere con successo ed efficacia il suo mandato, è opportuno migliorare, ove necessario, gli aspetti procedurali e interni relativi al personale. Il progetto di relazione comprende modifiche volte ad armonizzare il mandato della direzione esecutiva e del personale e i regimi di responsabilità e risarcimento applicabili con altre agenzie quali Frontex, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) ed eu-LISA, salvaguardando nel contempo i diritti di qualsiasi persona potenzialmente interessata. Chiarisce inoltre le norme relative alla testimonianza del personale Europol, dato che l'attuale quadro giuridico è insufficiente e può dare luogo a interpretazioni errate della posizione giuridica del personale Europol dinanzi ai tribunali nazionali o della portata della loro testimonianza.

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE
DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, il relatore dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione del progetto di relazione, contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
EDRi
Europol
European Commission - DG HOME
EPRS
Equinox

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore.

Quando delle persone fisiche sono identificate nell'elenco con il loro nome, la loro funzione o entrambi, il relatore dichiara di aver sottoposto alle persone fisiche interessate l'informativa del Parlamento europeo sulla protezione dei dati n. 484 (https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do), che definisce le condizioni applicabili al trattamento dei loro dati personali e i diritti connessi a tale trattamento.